



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA



Gruppo di Azione Locale del Basso Tirreno Reggino
Via Torrione, 96 - 89125 Reggio Calabria (RC)
www.galbatir.it - info@batir.it

AVVISO PUBBLICO

Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale

Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



OGGETTO DEL BANDO

Il GAL Batir nell'ambito del PSL "Piano di Sviluppo Locale 2007-2013" approvato dalla Regione Calabria, con D.D.G. n. 4711 del 06 aprile 2010, in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2007-2013 e delle singole schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di aiuto a valere sulla misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" nell'ambito dell'Asse 4 Approccio LEADER – Competitività-

ART. 1 FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Con questa misura si intende sostenere, nell'area del Basso Tirreno Reggino la nascita e lo sviluppo di microimprese. In tal modo si contribuisce a contrastare il declino economico e sociale nonché lo spopolamento delle aree rurali.

Gli obiettivi specifici dell'intervento sono così sintetizzati:

- Consolidare e diversificare l'economia rurale dell'area;
- Innovare, integrare e qualificare il sistema produttivo locale;
- Promuovere il mantenimento della popolazione in loco, attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali;
- Promuovere la creazione di opportunità di lavoro con particolare attenzione alle donne e ai giovani.

La misura sostiene i seguenti interventi relativi alla creazione e allo sviluppo delle micro-imprese artigianali, commerciali e del turismo di cui alla raccomandazione 2003/361/CE previsti dalla seguente azione:

Azione 2: Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo delle micro-imprese commerciali

ART. 2 AREA DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento, oggetto della domanda di finanziamento dovrà realizzarsi in aziende agricole ubicate nel territorio di uno dei comuni dell'area di intervento del P.S.L. "Basso Tirreno Reggino" e comprendente i seguenti comuni: Bagnara Calabria, Cosoleto, Delianuova, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Sinopoli e Varapodio.

ART. 3 BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Le microimprese esistenti o nuove micro-imprese così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che hanno ubicazione nell'area GAL Batir.

Sono considerate *esistenti* le microimprese, nella forma individuale, societaria o cooperativa:

- titolari di partita IVA;
 - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e già attive;
- sono comunque considerate già attive le microimprese che, in sede di iscrizione al Registro medesimo avvenuta prima della presentazione della domanda di cui al presente bando, hanno indicato l'adempimento "Costituzione nuova impresa con immediato inizio attività";
- Sono considerate di *nuova costituzione* le entità:



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- titolari di partita IVA;
- che dopo la presentazione della domanda effettuano l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio oppure che, attraverso la comunicazione unica d'impresa, sono già iscritte al Registro medesimo con la formula "Costituzione di nuova impresa senza immediato inizio di attività economica".

ART. 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Gli interventi dovranno riguardare le seguenti tipologie di operazioni:

Azione 2: Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo delle micro-imprese commerciali

Tale azione sostiene:

- gli investimenti strutturali;
- l'acquisto di attrezzature;
- gli investimenti immateriali;
- solo nel caso della creazione, le spese di gestione per l'avvio di attività commerciali di prodotti e servizi (anche per la promozione del turismo rurale) e comunque strettamente connessi alla promozione del territorio e delle sue tipicità locali.

Vincoli di destinazione

Gli investimenti finanziati sono oggetto di vincolo di destinazione d'uso esclusivo per l'attività per cui è richiesto il contributo, nel seguente modo:

1. per un periodo non inferiore ad anni 10 per le strutture, sulle quali vengono eseguite, opere murarie e/o impianti;
2. per un periodo non inferiore ad anni 5, nel caso di acquisto di attrezzature/macchinari e arredi.

Interventi ammissibili

Gli interventi dovranno riguardare le seguenti tipologie di operazioni:

Azione 2: Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo delle micro-imprese commerciali

Tale azione sostiene:

- gli investimenti strutturali;
- l'acquisto di attrezzature;
- gli investimenti immateriali;
- solo nel caso della creazione le spese di gestione, per l'avvio di attività commerciali di prodotti e servizi (anche per la promozione del turismo rurale) e comunque strettamente connessi alla promozione del territorio e delle sue tipicità locali.

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle tipologie degli interventi ammessi a contributo saranno ritenute ammissibili le seguenti opere e spese:

1. Investimenti strutturali:

- opere edili (murarie e assimilate, impiantistica, nonché per l'adeguamento dei locali preposti all'attività commerciale e/o di servizi);



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- sistemazione delle aree esterne nella misura massima di Euro 5.000,00.
2. Acquisto di attrezzatura:
- attrezzature e arredi, macchinari e altri beni durevoli funzionali allo svolgimento di servizi e attività di impresa;
 - Attrezzature informatiche, telematiche e programmi informatici necessari all'attività amministrativa dell'impresa, comprese le spese per la creazione di eventuali siti web nella misura massima di Euro 5.000,00.
3. Investimenti immateriali:
- consulenze tecniche, brevetti e licenze d'uso, ecc.
4. Spese di gestione:
- solo nel caso di avvio di microimprese di nuova costituzione, nel limite del 2% dell'investimento ammissibile (a titolo esemplificativo riguardanti, le spese di costituzione notarili, di iscrizione alla CCIAA, ecc..).
 - 1. Spese generali nella misura massima del **9%** dell'importo complessivo dell'investimento, di cui massimo il 6% per progettazione e direzione dei lavori, e nella misura massima del 3% per le altre spese. Nel caso di progetti particolarmente complessi, per la cui realizzazione sono richiesti nulla osta e/o pareri delle Autorità Pubbliche che comportano la predisposizione di ulteriori elaborati per il tecnico, il massimale potrà essere aumentato al 7% e il limite massimo al 10%. Per quanto concerne opere, impianti, macchinari, attrezzature e arredi la cui realizzazione non prevede una progettazione ed il cui costo è determinato in base ai preventivi, le spese generali e tecniche non possono superare il 3%;
 - 2. L'I.V.A. solo se costituisce un costo per il beneficiario finale. L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. CE 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17.05.1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito del regime di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

I prezzi contenuti nel computo – metrico – estimativo dovranno essere conformi ai Prezziari Regionali vigenti in materia e per le voci mancanti a prezziari nazionali del Genio Civile, mercuriali della C.C.I.A.A. o ai prezzi di mercato; il computo metrico estimativo e delle spese dovrà essere redatto per tipologie e nelle stesse per categorie, opere edili, impianto elettrico, idrico, riscaldamento, arredi e attrezzature, attrezzature informatiche.

Le spese dovranno comunque essere conformi a quanto prescritto dal Reg. CE 1974/2006.

Oltre alle prescrizioni del presente bando, le spese per la realizzazione degli interventi devono comunque essere conformi a quanto prescritto nei seguenti documenti:

- Regolamento (CE) CE 1698/2005 del 20/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- Disposizioni Procedurali per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locali emanate dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria pubblicate sul BURC n° 35 supplemento straordinario n° 1 del 01/09/2008;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi – 2010;
- Decalogo sull'ammissibilità delle spese per l'attuazione dell'asse IV approccio Leader.

Si precisa che, per quanto non espressamente previsto dal bando, le spese ammissibili devono comunque essere coerenti con il "Decalogo sull'ammissibilità delle spese per l'attuazione dell'Asse IV Approccio leader e le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed a interventi analoghi.

6.1 Spese non ammissibili – vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ribadisce che “non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- gli interessi passivi, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.
- acquisto di terreni e immobili.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- i costi connessi al contratto nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
- acquisto di materiale usato o di occasione;
- investimenti non funzionali al compimento dell'oggetto sociale e della ratio dell'investimento.

6.1.2 Investimenti di sostituzione

Come specificato nel PSR (capitolo 5.3) e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per “investimenti di sostituzione” nelle aziende agricole, si intende: “Investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato. Si considerano investimenti di sostituzione anche gli investimenti di reimpianto relativi a colture arboree a fine ciclo (30 anni)”.

ART. 6 RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DISPONIBILI



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Il totale dell'intervento ammonta a Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) di cui: fondi pubblici (FEASR + Stato + Regione) Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) pari al 50%; fondi a carico dei privati Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) pari al 50%.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Quota pubblica 50% | € 210.000,00 |
| FEASR 57,5%% | € 120.750,00 |
| Quota Stato 29,75% | € 62.475,00 |
| Quota Regione 12,75% | € 26.775,00 |
| Quota privata 50% | € 210.000,00 |

ART. 7 ENTITA' DEL CONTRIBUTO MASSIMO E MINIMO CONCEDIBILE E PERCENTUALI DI CONTRIBUTO PUBBLICO

Le micro filiere attivate, il numero di interventi, l'investimento massimo per intervento, l'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario e la percentuale di investimento privato sono specificate nella seguente tabella n. 1:

Tabella n. 1

| Azioni | Interventi | Numero interventi | Investimento max per intervento (Pubblico + Privato) | % contributo | Investimento Totale PSL | | | Azione |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|--------------|-------------------------|------------|------------|--------|
| | | | | | Pubblico | Privato | Totale | |
| Azione 1.3.9: Commercializzazione | Intervento 1.3.9.1: sostegno alla creazione di negozi e botteghe per le tipicità locali ed il turismo rurale | 12 | 35.000,00 | 50% | 210.000,00 | 210.000,00 | 420.000,00 | 2 |

Si precisa quanto segue:



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



1. Qualora si dovessero verificare economie nella realizzazione degli interventi finanziati con la misura, i fondi che si renderanno disponibili verranno assegnati al primo dei soggetti selezionati e non finanziati nella relativa graduatoria. Graduatoria che resterà comunque aperta fino al completamento del PSL.

- a) Tutte le richieste di importo superiore ai parametri massimi indicati nella tabella n. 1 saranno prese in considerazione a condizione che il beneficiario dichiari espressamente che tutte le opere e le forniture per rendere perfettamente funzionante l'impianto e che eccedono il finanziamento pubblico richiesto saranno interamente a proprio carico;
- b) Nel caso di cui al punto a), il progetto deve essere presentato per la globalità dell'investimento;
- c) Il soggetto proponente deve specificare la percentuale di contribuzione pubblica a cui aspira, calcolata sulla somma complessiva dell'investimento proposto; tale contribuzione non potrà in nessun caso superare i parametri massimi previsti dalla tabella n. 1.
- d) I controlli del GAL riguarderanno l'intero investimento.

2. È prevista la compensazione di risorse finanziarie fra una graduatoria e l'altra nel caso in cui le risorse assegnate dal bando non risultassero interamente utilizzate da una delle medesime graduatorie.

ART. 8 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSL 2007/2013 è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del "Fascicolo Aziendale" presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati, a tale scopo, con l'Organismo Pagatore ARCEA o presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria .

Nel fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del soggetto richiedente al CAA o all'organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di aiuto.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, devono essere presentate in forma cartacea, complete della documentazione richiesta al successivo articolo di un elenco riepilogativo della stessa, entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, in triplice copia, al GAL Basso Tirreno Reggino, Via Torrione, 96 89125 Reggio Calabria (RC), con la seguente modalità:

- spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso e sigillato riportante la dicitura **Bando di gara per la presentazione di progetti per la Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" Azione "...."** e gli estremi del soggetto richiedente, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR Calabria. Per la data di invio farà fede il timbro postale.

Il numero di domanda, generato in automatico dal sistema SIAN, consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa, ma non riveste alcuna validità al fine della dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda, nei termini previsti, al GAL Basso Tirreno Reggino RC.

Le domande presentate oltre i termini previsti, nonché quelle presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate nei moduli previsti o mancanti della



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



documentazione richiesta non saranno esaminate ai fini dell'ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte, ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo, solo se complete della documentazione obbligatoria a corredo della domanda così come previste nel successivo articolo.

La domanda ed i relativi allegati sopra specificati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità, in forma autenticata a norma di legge vigenti.

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di **errori palesi**, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi :

- errata o mancata indicazione del CUA;A;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il soggetto proponente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione tecnico – amministrativa:

1. Domanda di aiuto, così come restituite dal SIAN, in forma cartacea, con firma autentica, con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1);
3. Progetto esecutivo in triplice copia (una originale e due copie) redatto da un tecnico abilitato, corredato se del caso da nulla osta, permesso a costruire o, in mancanza, dai pareri favorevoli rilasciati dalla Autorità competenti o copia della richiesta degli stessi all'Autorità competente. Fermo restando che i permessi a costruire ed i nulla osta devono essere comunque prodotti prima della decisione individuale di concessione del contributo da parte del GAL;

Inoltre, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione, in originale più una copia:

- a) Piano di Miglioramento Aziendale (P.M.A.) o Business Plan da cui si evince il miglioramento del rendimento globale dell'impresa, nonché i seguenti aspetti: sostenibilità economica dell'intervento, incremento della redditività, incremento degli indici economici e occupazionali, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici (servizi) e di qualità e del legame con il territorio, riduzione impatto ambientale, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (**ALLEGATO 2**);
- b) Preventivi di spesa comparabili, nel caso di acquisizione di arredi e/o attrezzature, in numero non inferiore a tre con indicazione delle qualità, delle quantità e dei prezzi unitari per ciascuna voce di spesa (i preventivi devono essere presentati in originale, su carta intestata della ditta offerente con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, non sono ammessi preventivi in fotocopia o ricevuti per fax, sui preventivi deve essere riportata la data e la durata di validità dei prezzi, di almeno tre mesi); al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- che il soggetto richiedente dimostri di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica.
- c) Titolo di proprietà o altra documentazione equipollente atta a dimostrare la disponibilità degli immobili, in copia autentica, debitamente registrato, dal quale si evinca la disponibilità di almeno 12 anni, in caso di investimenti strutturali, sugli immobili non di proprietà, dalla data della presentazione della domanda, riportante l'autorizzazione all'esecuzione di opere e impianti sull'immobile stesso da parte del proprietario;
- d) Certificato di iscrizione alla CCIAA completo di dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta:
- l'iscrizione alla CCIAA con i relativi estremi;
 - ai sensi del comma 4° dell'art. 10 del DPR 252/1998, non trovarsi in situazioni ostative al rilascio delle certificazioni antimafia di cui agli artt. 3 e 10 del medesimo dpr 252/1998;
- e) Limitatamente ai **soggetti costituiti in forma associata**:
- **copia dello statuto**, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
 - **copia dell'atto di nomina** degli organi amministrativi attualmente in carica;
 - **atto** dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e a riscuotere gli aiuti;
- Limitatamente alle **cooperative**:
- certificato della Camera di Commercio o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- f) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante di non aver ricevuto altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali per le opere previste in progetto;
- g) Eventuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, se l'IVA non è recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, **se applicabile**;
- h) Eventuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nei casi di *cointestazione dell'effettiva disponibilità dell'immobile* e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d'aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che l'immobile cointestato sia oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione dell'investimento

()¹ I soggetti in forma associata possono partecipare ai bandi anche se, al momento di presentazione della domanda, non si siano ancora costituiti in una forma giuridica riconosciuta. Tali soggetti devono comunque impegnarsi a divenirlo entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione di concessione del contributo da parte del Gal. In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un mandato di rappresentanza, rilasciato dal gruppo proponente al soggetto individuato quale referente e futuro rappresentante legale della società, che sottoscriverà la domanda stessa e tutti i documenti ad essa collegati.*



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Tutti gli eventuali documenti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali che dovessero risultare necessari, in sede di istruttoria tecnica della domanda e del relativo progetto non specificatamente qui sopra indicati, potranno essere richiesti dal GAL ad integrazione e completamento della documentazione stessa. Il GAL si riserva il diritto di poter richiedere in qualsiasi momento documenti integrativi qualora richiesti dalla Commissione Tecnica di selezione nominata dal GAL o dagli Organi di Controllo Regionali.

Congruità dei costi e riconoscimento delle spese sostenute

- Per la determinazione della congruità delle spese per le quali si richiede il contributo, il computo metrico– estimativo dell'impianto da realizzare dovrà essere redatto da un tecnico abilitato;
- Ove si tratti di opere/impianti/beni non inseriti nel prezzario regionale vigente, la congruità della spesa (limitatamente alla voce non compresa nel prezzario) dovrà essere documentata con l'acquisizione di almeno 3 preventivi-offerte dettagliati redatti da ditte del settore. I preventivi dovranno dettagliatamente descrivere opere/impianti/beni di che si tratta, evidenziandone le misure, le quantità, le caratteristiche tecniche ed ogni altro particolare utile per individuare compiutamente il bene oggetto della fornitura. I preventivi dovranno inoltre essere corredati da depliant illustrativi e/o da materiale fotografico e dovranno essere comparabili, pena esclusione dal bando.
- Trattandosi di forniture caratterizzate da unicità produttive, ove non sia possibile individuare più ditte fornitrici nel territorio regionale, a corredo del progetto potrà essere allegato anche un solo preventivo/offerta unitamente ad una dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ove il soggetto partecipante al bando dichiara che sul territorio di riferimento non vi sono altri fornitori.
- La congruità dei costi dei beni oggetto di preventivi sarà comunque valutata dalla Commissione di selezione a Suo insindacabile giudizio.
- Le spese sono riconoscibili a decorrere dalla data di presentazione del progetto di investimento, a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico a cura del GAL.

Caratteristiche dei preventivi

- I preventivi devono essere presentati in originale, su carta intestata della ditta offerente con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, o di persona munita di idonei poteri, con allegate caratteristiche tecniche, depliant, fotografie;
- Non sono ammessi i preventivi in fotocopia o ricevuti via fax;
- Gli estremi della ditta fornitrice, come richiesto dalla normativa vigente, devono essere completi e presenti sull'offerta;
- Nei preventivi devono essere elencati i prezzi unitari e le quantità proposte per ogni singola voce di spesa;
- Le offerte, oggetto dei preventivi, devono comprendere anche i costi di trasporto, posa in opera ed eventuali collaudi e vi deve essere indicata l'incidenza dell'IVA;
- Sui preventivi deve essere riportata la data e la durata di validità dell'offerta (almeno tre mesi).

ART. 10 MODALITA' DI ISTRUTTORIA, RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA'

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e successivamente della valutazione delle proposte secondo i criteri individuati per ciascuna



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Misura/Azione. L'esame delle domande sarà effettuato dal GAL Basso Tirreno Reggino RC, attraverso una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata.

A tal fine gli istruttori terranno conto di quanto già attestato dal Fascicolo Aziendale e potranno acquisire dal soggetto detentore la documentazione inerente il Fascicolo Aziendale.

Per ciascuna domanda di aiuto ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore di misura e lo stesso sarà membro della Commissione di valutazione.

Ricevibilità

Le domande di aiuto pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- della completezza della documentazione presentata, per come richiesto;
- dell'affidabilità del proponente.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

Ammissibilità

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità potrà essere espletata contestualmente a quella di ricevibilità, solo nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative e con riferimento alle singole schede di Misura/Azione.

La Commissione preposta verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità alla spesa, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma.

Il servizio competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione eseguirà i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



E' possibile effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

MODALITÀ DI ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande ricevute sarà costituita dalle seguenti fasi:

- Valutazione, da parte della Commissione appositamente nominata, sotto il profilo dell'ammissibilità formale;
- Per le domande formalmente ammissibili, valutazione tecnico-economica da parte della Commissione appositamente nominata, in base alla quale verranno assegnati i punteggi di seguito indicati e verrà formulata una graduatoria provvisoria dai sottoporre al CdA;
- Decisione del CdA sulle domande formalmente non ammissibili e sulla graduatoria provvisoria;
- Pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco dei non ammessi sul sito web del GAL e comunicazione agli interessati tramite e-mail, fax, o posta raccomandata;
- Ricezione da parte degli interessati di eventuali controdeduzioni che dovranno essere prodotte, con le medesime modalità della domanda, entro gg. 10 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco dei non ammessi sul sito web del GAL;
- Esame, da parte della Commissione appositamente nominata, delle controdeduzioni eventualmente ricevute e formulazione della proposta di graduatoria definitiva;
- Definizione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni effettuate, della graduatoria finale, che sarà pubblicata sul sito web del GAL e comunicata agli interessati tramite e-mail, fax, e posta raccomandata.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE

Ai progetti giudicati ammissibili a valutazione, saranno assegnati dei punteggi secondo una metodologia che individua una serie di elementi per una compiuta valutazione tecnica-economica-progettuale. Il punteggio assegnato al singolo concorrente deriverà dalla sommatoria dei punteggi parziali assegnati secondo la griglia di seguito riportata.

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | PUNTEGGIO | |
|---|--|-----------|--------|
| Posti di lavoro creati oltre a quello del beneficiario (3 punti/unità occupata) | Incremento del numero di ore lavorative/addetto di almeno il 50% (1 punto per singolo incremento)- (min.1 addetto, max 3 incrementi valutabili) | 3 | Max 12 |
| | Punti/unità occupata (min. 1 unità, max 3 unità valutabili) | 9 | |
| Localizzazione in comuni con alto tasso di disoccupazione (7.7%<x<14.4% o >14.4%) e/o elevato spopolamento (- 0,02<x<0,25 o x>0,25) | Disoccupazione >14,4% e/o spopolamento < - 0,02 | 11 | Max 11 |
| | Disoccupazione 7,7%<x>14,4% e/o spopolamento - 0,02<x<0,25 | 6 | |
| | Disoccupazione <7,7% e/o | 4 | |



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



| | | | |
|---|---|----|--------|
| | spopolamento > 0,25 | | |
| Localizzazione in aree D e C | Area D | 10 | Max 10 |
| | Area C | 7 | |
| Giovani (< 40 anni) e donne | | | 9 |
| Progetto di produzione o di commercializzazione che prevede l'utilizzo di materia prima di provenienza agricola | | | 7 |
| Progetto di produzione o di commercializzazione di prodotti che incorporano le caratteristiche tipiche del territorio | Progetto che riguarda produzioni oggetto di regolamentazione a difesa della loro tipicità (DOC, IGT, DOP, IGP) registrati o in attesa di riconoscimento | 3 | Max 6 |
| | Progetto che riguarda altri prodotti tipici del territorio | 3 | |
| | Progetto che non riguarda prodotti tipici del territorio | 0 | |
| Pregio architettonico del manufatto da recuperare come da normativa vigente e/o da esaustiva documentazione fotografica e qualità progettuale | Pregio architettonico del manufatto documentato secondo normativa vigente e da esaustiva documentazione fotografica | 3 | Max 5 |
| | Qualità progettuale (progetto esecutivo composto da tutti gli elaborati richiesti e da ulteriori elaborati che tengano conto in fase di lavori del pregio architettonico del manufatto, (es. abaco degli infissi, abaco dei portali, etc) | 2 | |

N.B.: Nei casi di punteggio ex-aequo la precedenza è assegnata prima al genere femminile e successivamente all'imprenditore più giovane. In tal caso:

- Per le società, la priorità "Imprenditrice donna" è attribuita quando almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile;
- La priorità "Imprenditore giovane" viene così attribuita:
 - società di persone: età media compiuta dei soci inferiore ad anni 40;
 - società di capitale: età media compiuta dei soci amministratori inferiore ad anni 40;
 - società cooperativa: età media compiuta dei soci amministratori inferiore ad anni 39;
 - imprenditore singolo: età compiuta inferiore ad anni 40;

N.B. Il compimento dell'età è da riportare alla data della domanda di concorso al bando.

Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Azione. Eventuali risorse oppure risorse rivenienti da economie di spesa/rinunce/revoche saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie saranno riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero il GAL, con proprie deliberazioni, può finanziare parzialmente il progetto richiedendone la rimodulazione dell'idea progettuale oppure attendere che si liberino risorse sufficienti a finanziare l'intera iniziativa.

ART. 12 TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

| | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|
| 1 | Publicazione bando | GAL | |
| 2 | Presentazione delle domande | Beneficiari | Tempo 45 giorni |
| 3 | Istruttoria progetti, formazione delle graduatorie, pubblicazioni esiti | GAL | Tempo 60 giorni |
| 4 | Convocazione beneficiari finali per la stipula della convenzione | GAL | Tempo 15 giorni |
| 5 | Sopralluogo prima dell'inizio dei lavori | GAL / Regione | Tempo 15 giorni |
| 6 | Sopralluogo durante la fase dei lavori | GAL / Regione | Tempo 12 mesi |
| 7 | Ultimazione dei lavori e delle spese | Beneficiari | Tempo 12 mesi |
| 8 | Sopralluogo /collaudo dei lavori | GAL / Regione | Tempo 15 giorni |
| 9 | Presentazione della rendicontazione finale | Beneficiari | Entro 30 giorni dalla fine dei lavori |

Durante tutta la fase di realizzazione dell'intervento, il Gal in ottemperanza dell'art. 26 del Regolamento 1975/2006 realizzerà controlli in loco per verificare la buona riuscita dell'investimento.

Il termine entro il quale la graduatoria rimane aperta è fissato in mesi 12, per consentire di utilizzare le risorse rese disponibili a seguito di economie e/o rinunce da parte dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le domande inserite in graduatoria utile.

Ove non esistano domande in graduatoria, il GAL Batir potrà riproporre un secondo bando o assegnare le somme residue ai beneficiari già ammessi, che in sede di progettazione iniziale ne hanno segnalato la richiesta, il tutto dovrà avvenire nel rispetto della graduatoria.

ART. 13 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E DIHIARAZIONI RICHIESTE

Il Beneficiario è obbligato:

- a. ad utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per le spese inserite nel progetto approvato dal G.A.L. ;
- b. a non distogliere quanto realizzato grazie al contributo, dalle finalità per le quali viene erogato, per un periodo non inferiore ad anni 10 per le strutture e anni 5 per le attrezzature/macchinari, dalla data di collaudo dell'intervento e di mantenere per analogo periodo di tempo adeguata cartellonistica e/o tabellazione indicante la concessione del contributo;
- c. a coprire la quota dell'investimento non assistita dal contributo;
- d. a rendere, in ogni modo, l'investimento e l'opera funzionale ed efficiente, pertanto, ove del caso, a far fronte con fondi propri agli investimenti non richiesti ma necessari per rendere fruibile l'intervento (es. acquisto arredi, ecc.) mantenendo i requisiti previsti nel manuale della qualità;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- e. a garantire di non aver ottenuto per le opere e gli interventi previsti altri finanziamenti a qualsiasi titolo e a non dar seguito a richieste, eventualmente già inoltrate, in tal senso;
- f. a restituire eventuali contributi non spettanti e/o non utilizzati a causa dell'incompleta o mancata realizzazione del progetto, oltre che a risarcire ogni eventuale danno arrecato al G.A.L.;
- g. a dimostrare l'acquisto di attrezzature dietro presentazione di fatture quietanzate e relativo riscontro bancario;
- h. a dimostrare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, anche se calcolate al di fuori della somma massima di progetto, mediante l'emissione di assegni bancari circolari, bonifici, assegni bancari di conto corrente. **NON E' IN NESSUN CASO AMMISSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI;**
- i. a presentare tutti i prospetti concernenti la situazione tecnico-contabile relativamente agli stati d'avanzamento e di fine dei lavori e ad esibire la documentazione di cui all'art. 7;
- j. a consentire tutte le ispezioni da parte dei funzionari comunitari, nazionali, regionali e dei responsabili e tecnici del G.A.L. incaricati del controllo dell'andamento dell'attività e ad esporre idonea cartellonistica indicante il finanziamento dell'opera da parte dell'Unione Europea;
- k. a realizzare l'intervento nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 14 MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario al GAL. Il GAL provvederà alla validazione della spesa effettuata in attuazione delle misure del PSL secondo le procedure istruttorie e di liquidazione previste dal manuale dell'Organismo Pagatore ed in conformità alle disposizioni procedurali previste nel bando afferente l'attuazione del PSL. Contestualmente saranno effettuati in sito i controlli e gli accertamenti della regolare esecuzione dai tecnici del GAL e dai dipendenti Regionali preposti.

Gli elenchi di pagamento predisposti dal GAL verranno inviati alla Regione Calabria e da questa all'Organismo pagatore, che ne effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario, trasmettendo una copia dell'avvenuto pagamento al GAL e alla Regione. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore Nazionale (ARCEA).

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità :

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo.

Anticipo

Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso. Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- **fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta**, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione.

In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Stato di avanzamento (SAL) (*)³

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi "*de minimis*") nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

1. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
2. la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
3. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
4. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
5. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% ed un massimo del 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



La fidejussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione dal Gal e della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il SAL in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente l'80% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

()³ Il 1°SAL deve rappresentare uno stato funzionale dell'opera finanziata. In caso contrario, il Beneficiario dovrà sottoscrivere una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% del contributo pubblico da erogare sempre in favore della Regione Calabria. La durata di tale fidejussione dovrà essere di almeno anni uno e dovrà essere rinnovata fino alla rendicontazione della somma garantita.*

Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

1. certificato di agibilità;
2. nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
3. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
4. le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.
5. certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale
6. dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi "de minimis") nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

1. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
2. la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
3. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



4. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
5. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente. Prima del versamento del saldo finale il GAL e la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei "controlli in loco". Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valuta le eventuali contro deduzioni presentate, propone l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento. A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo, il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

ART. 15 VARIANTI IN CORSO D'OPERA DEI PROGETTI FINANZIATI

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



giorni a decorrere dalla loro presentazione. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. Potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuito il punteggio e la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento e comunque non potrà essere modificato il quadro economico. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. E' comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata al GAL. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal GAL.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Le presenti disposizioni in merito di variazione dei progetti approvati nonché ulteriori disposizioni dovranno essere esplicitate nei bandi che il GAL emetterà in merito alle misure contenute nel PSL.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ART. 16 – PROROGHE

Non è ammessa la richiesta di proroghe. Tuttavia se giustificato dalla complessità tecnica del progetto o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa, il GAL, verificata la fondatezza, può concedere una sola proroga max di tre mesi.

La proroga non può essere comunque richiesta se richiesta entro i 60 giorni della scadenza dei termini di realizzazione indicati nel cronoprogramma e riportati in convenzione. Le richieste, debitamente documentate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate esclusivamente con Raccomandata A/R, al Gal Batir che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

E' condizione necessaria, per la richiesta della proroga, avere avviato l'intervento per almeno due terzi della sua consistenza.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata A/R la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

L'istruttoria della richiesta di proroga dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 17 – RECESSO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ART. 18 RECESSO PER RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dai regolamenti comunitari.

ART. 19 MONITORAGGIO

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ad eventuali questionari che il Dipartimento intenderà inviare. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

ART. 20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Così come previsto dall' Art. 26 del Regolamento (CE) N. 1975/2006, tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:

- dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- del rispetto dei criteri di selezione fissati nel Programma di Sviluppo Rurale e dal Piano di Sviluppo Locale del Gal Batir;
- della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, e del "Decalogo sull'ammissibilità delle spese per l'attuazione dell'Asse IV Approccio Leader".
- della ragionevolezza delle spese proposte, valutata in riferimento a quanto stabilito nel precedente Art. 10.
- dell'affidabilità del richiedente, se del caso, in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, avvalendosi di prove ricevute da altri servizi o enti di supporto all'Amministrazione della Regione Calabria.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- della realtà della spesa oggetto della domanda;
- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

ART. 21 TERMINI DI REVOCA DEI CONTRIBUTI CONCESSI E/O EROGATI

In caso di mancato avvio dell'attività o di inizio lavori, da parte del beneficiario, entro i termini massimi esplicitamente indicati nella Convenzione stipulata tra il GAL ed il beneficiario, il GAL potrà revocare i contributi inizialmente a questi concessi per assegnarli al primo in graduatoria dei "non aggiudicatari". Tutto ciò ovviamente entro la data ultima di impegno di spesa imposto dalla Regione Calabria.

Qualora il Beneficiario non realizzi nei termini prescritti l'Attività, il contributo potrà essere revocato a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione del GAL dandone preventiva comunicazione all'interessato.

ART. 22 RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore al 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il ... "beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile". La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex-post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).

In ogni caso, si rinvia a quanto previsto nell'art 11 della Convenzione tra il Gal Batir e la Regione Calabria che così recita: "Si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni Regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n.30125 "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE 73/2209 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" relativamente alle misure di investimento come definite all'art 25 del Regolamento CE 1975/06 ed all'art 63, lettera c, del Regolamento CE 1698/05. Tali disposizioni Regionali sono contenute nella DGR n.221 del 15 marzo 2010".

ART. 23 PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la *funzionalità* dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ART. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.

Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazioni, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ART. 25 INFORMAZIONI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 – verrà comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e si assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Servizio competente scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Servizio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

Il Servizio, entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esamina e ritiene valide le controdeduzioni prodotte dagli interessati, constata la cessazione del procedimento avviato.

Qualora il Servizio ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione.

Il Gal si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR, ivi compresi quelli previsti per il recepimento del Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Agricolo (FEASR)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana serie generale n. 76 del 31 marzo 2008.

ART. 26 ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ARCEA

La Regione si riserva di modificare o adeguare le presenti disposizioni sulla base di eventuali indicazioni rese note dall'Organismo Pagatore.

ART. 27 PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE (IMPEGNI EX-POST)

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ART. 28 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO

Fermo restando i vincoli di cui sopra ai sensi dell'art 44 Reg. (CE) n 1974/2006, “ *Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede parzialmente o totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.*”

Pertanto, dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca. Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

ART. 29 TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dal Soggetto richiedente le agevolazioni al GAL Basso Tirreno Reggio RC saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dal GAL Basso Tirreno Reggio RC per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora il GAL debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni delle Leggi vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai Soggetti richiedenti le agevolazioni sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al GAL Basso Tirreno Reggino Via Torrione, 96 - 89125 Reggio Calabria (RC).

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Bando, farà fede quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria e nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ART. 31 PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE

Ai fini di adeguata pubblicità, il presente bando viene pubblicato sul sito del Gal, affisso nella sede del GAL, inviato a tutti i Comuni dell'area d'intervento del GAL, pubblicato sul portale della Regione Calabria e sul portale della Rete Rurale Nazionale 2007/2013 ed inviato alle maggiori agenzie di promozione e diffusione di bandi.

ART. 32 ACQUISIZIONE INFORMAZIONI

Tutte le informazioni potranno essere richieste nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso la sede del G.A.L. Batir – Via Torrione 96 89125 Reggio Calabria (RC). Il bando sarà, inoltre, disponibile e scaricabile sul sito internet: www.galbatir.it, unitamente a tutti gli allegati sopra descritti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dalla legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Reggio Calabria, lì 26 marzo 2012

Il Presidente
Dott. Antonio Alvaro